

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI “UNA TANTUM” A FAVORE DEI CITTADINI UCRAINI IN FUGA DALLA GUERRA E AI SOGGETTI OSPITANTI I PROFUGHI UCRAINI

Art. 1 – Oggetto del Bando

Il presente Bando, approvato con determinazione del Servizio Socio Assistenziale n. 562 del 30.12.2024 disciplina la concessione di un contributo una tantum a sostegno dei profughi ucraini e dei nuclei familiari arquatesi che hanno fornito a partire dal 24/02/2022 una sistemazione alloggiativa autonoma ai suddetti profughi ucraini in fuga dalla guerra in corso.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente bando si intende:

- a) per “dichiarazione di ospitalità”: ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta;
- b) per “sistemazione alloggiativa autonoma”: il richiedente mette a disposizione un alloggio di cui è proprietario o di cui ha la titolarità per altro diritto di godimento (ad esempio, locazione, comodato d’uso), offrendo al profugo una sistemazione al di fuori del sistema pubblico di accoglienza.
- c) per “profugo ucraino” colui che a partire dal 24/02/2022 è fuggito a seguito del conflitto bellico in corso e ha trovato rifugio e ospitalità in Italia.

Art. 3 – Risorse utilizzate per la concessione del contributo

1. Gli interventi di cui al presente bando sono finanziati con il contributo “una tantum” assegnato al Comune ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito in legge 15.7.2022 n. 91.
2. Qualora l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui al presente bando risulti inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune di Arquata Scrivia procederà alla liquidazione dei contributi seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le eventuali economie delle risorse di cui al presente bando saranno ridistribuite fra coloro che hanno presentato richiesta in possesso dei requisiti sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 4 – Requisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo

Possono presentare la domanda diretta ad ottenere il contributo di cui al presente Bando:

- i cittadini ucraini che a partire dal 24/02/2022 sono fuggiti a seguito del conflitto bellico in corso e hanno trovato rifugio e ospitalità in Italia

Per nuclei familiari arquatesi che hanno fornito a partire dal 24/02/2022 una sistemazione alloggiativa autonoma ai profughi ucraini:

- i cittadini italiani;

- i cittadini o familiari di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del D. Lgs. 06/02/2007, n 30;

- i cittadini stranieri di cui all'art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).

2. Gli interessati dovranno essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

cittadini ucraini: passaporto o altro documento di identificazione - Codice Fiscale (indicato nella ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea), utenza telefonica ed e-mail

Per nuclei familiari arquatesi che hanno fornito a partire dal 24/02/2022 una sistemazione alloggiativa autonoma ai profughi ucraini:

- essere maggiorenni ed essere residenti nel Comune di Arquata Scrivia;
- aver fornito a partire dal 24/02/2022 ad uno o più profughi ucraini una sistemazione alloggiativa autonoma attraverso l'ospitalità presso la propria abitazione o la messa a disposizione di alloggi rientranti nella propria disponibilità, come attestato dalla rispettiva dichiarazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario di cui all'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 5 – Importo del contributo e modalità di erogazione dello stesso

1. L'importo del beneficio è di 500,00 euro una tantum per ciascuno profugo ucraino fuggito a seguito del conflitto bellico o in caso di ospitalità per ciascun profugo ucraino ospitato nell'alloggio messo a disposizione.

2. Il contributo massimo concedibile è pari a 1.500,00 euro.

3. Il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente. È ammessa la comunicazione del conto corrente successivamente all'assegnazione del contributo.

4. Trattandosi di procedimento per il quale la determinazione dell'importo spettante e la liquidazione del beneficio dipende necessariamente dall'esame delle richieste e dalla verifica della regolarità della documentazione, il provvedimento di liquidazione verrà adottato entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento da parte del Comune, salva la sospensione e l'interruzione dei termini di cui, rispettivamente, agli artt. 2, 6 e 10-bis della L.241/1990

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di accesso al contributo va presentata esclusivamente dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data riportata nella dichiarazione di ospitalità.

2. È ammessa la presentazione di un'unica domanda per soggetto ospitante avente ad oggetto i medesimi alloggi.

3. La domanda di accesso al contributo, unitamente ai documenti indicati al successivo art. 7, va trasmessa via email all'indirizzo protocollo@comune.arquatascrivia.al.it oppure consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni da martedì a venerdì 9.00 - 12.00; lunedì 15.00 - 17,30 – sabato 9,00 - 11,30 **entro e non oltre il giorno 20.02.2025**

Art. 7 – Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

1. Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda:

- passaporto, o qualsiasi altro documento di riconoscimento in possesso del profugo ucraino unitamente al codice fiscale (indicato nella ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea),
- copia del documento di identità del richiedente il contributo (soggetto ospitante) e anche del permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario;
- copia della dichiarazione di ospitalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per ciascun profugo ucraino ospitato;
- copia dei passaporti di ciascun profugo ospitato, come risultante dalla dichiarazione di ospitalità di cui sopra.

2. In assenza di passaporto, va allegato qualsiasi altro documento di riconoscimento di cui l'ospite ucraino sia in possesso. Se disponibile, è possibile allegare anche l'eventuale stato di famiglia o il certificato di nascita.

Art. 8 – Controlli e sanzioni

1. Il Comune si riserva di compiere accertamenti sulle condizioni dell'alloggio messo a disposizione e sul benessere dei soggetti ospitati.

2. Qualora risultino ospitati minori in assenza di genitore o tutore legale, verrà verificato l'adempimento delle procedure previste dalla Legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

3. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e in forma leggibile. L'Amministrazione Comunale può opporre rifiuto alla presentazione di una istanza qualora la firma in calce risulti illeggibile.

4. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, in percentuale non inferiore al 3%, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Nel caso di estrazione a campione, questa sarà effettuata mediante utilizzo di procedure informatiche, debitamente verbalizzate. Il Comune di Arquata Scrivia si riserva di comunicare i nominativi dei richiedenti alle autorità competenti per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

5. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 9 – Liquidazione contributo e termine per il ritiro dello stesso

1. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.

Art. 10 – Disposizioni finali – riferimenti normativi e regolamentari – privacy

1. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del Regolamento UE n. 2016/679.

2. Il responsabile del procedimento e dei provvedimenti finali inerenti al procedimento è individuato nella persona del Responsabile del servizio Socio Assistenziale Istruzione Cultura dott. Ercole Zanassi.

Arquata Scrivia lì, 21.01.2025

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Ercole Zanassi